

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

**CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI ATTUARI**

2006

PREMESSA

Il Codice Deontologico degli Attuari rappresenta l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista ha il dovere di osservare in quanto iscritto nell'Albo degli Attuari.

Nel presupposto generale che l'Isritto svolge la propria attività al servizio e nell'interesse della società, l'insieme delle tematiche alle quali il Codice Deontologico fornisce un assetto prescrittivo è stato suddiviso nei seguenti quattro titoli.

- I. Principi generali, dove vengono delineate le regole basilari cui deve improntarsi l'attività dell'Isritto, conferendo particolare rilevanza ai principi dell'autonomia professionale e dell'aggiornamento continuo.**
- II. Rapporti con i clienti, in cui gli elementi qualificanti interpretano gli orientamenti deontologici tradizionali sul rapporto professionista – cliente, con riguardo alla tutela degli interessi del cliente nel rispetto dell'obiettività della prestazione, al dovere di riservatezza, alle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione.**
Nelle varie fasi in cui si articola (accettazione, esecuzione e cessazione dell'incarico) il rapporto con il cliente impegna il professionista anche sul piano di una continua e corretta informativa in merito all'impostazione ed agli sviluppi del lavoro, così da permettere al cliente stesso, in linea con gli orientamenti più attuali, una consapevole partecipazione alla realizzazione del servizio che gli viene reso.
- III. Rapporti con i colleghi, dove, in conformità al principio della solidarietà categoriale, vengono fissate norme deontologiche che riguardano il dovere di evitare comportamenti che possano dar luogo a controversie con i colleghi, l'obbligo di dare la propria disponibilità qualora si renda necessario sostituire temporaneamente colleghi in difficoltà, il dovere di instaurare, nei casi di attività svolte da più professionisti per uno stesso cliente, una collaborazione non conflittuale.**
- IV. Altri rapporti, in cui vengono richiamati, in particolare, i doveri di fattiva colleganza dei professionisti con gli organismi istituzionali della categoria nonché le regole deontologiche che l'Isritto è tenuto ad osservare nei confronti delle autorità di**

vigilanza e di controllo, regole peraltro ispirate agli alti valori della dignità, della chiarezza e della lealtà ai quali in ogni caso deve uniformarsi il comportamento del professionista.

Vengono infine definiti i rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali, sulla base del principio della disponibilità e del criterio della reciprocità, nel rispetto delle diverse, specifiche competenze; in tale ambito è da considerare doverosa ogni iniziativa di collaborazione finalizzata alla crescita professionale ed alla repressione del fenomeno dell'abusivismo.

I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – L'esercizio della professione di Attuario è attività di tecnica e scienza di pubblica utilità.

Art. 2 – L'Iscritto esercita la professione, sia individualmente sia in forma associativa con impegno, lealtà ed obiettività, osservando puntualmente il presente Codice Deontologico, le direttive e le disposizioni di varia natura emanate dagli organi di governo della professione e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 3 – L'attività professionale – sia che l'Iscritto operi in qualità di consulente, sia che eserciti alle dipendenze di enti pubblici o privati – va svolta in modo che risulti libera da condizionamenti materiali e morali, politici ed ideologici.

L'Iscritto non può, in alcun caso, rinunciare alla sua autonomia professionale.

Art. 4 – L'Iscritto cura con continuità il proprio aggiornamento professionale e partecipa alle iniziative di qualificazione e formazione promosse dall'Ordine.

Art. 5 – Il comportamento dell'Iscritto, anche al di fuori dell'esercizio professionale, deve essere consono alla dignità e al decoro della professione.

Art. 6 – L'Iscritto che ricopre o ha ricoperto cariche politiche o pubbliche o istituzionali di categoria, non si avvale di tali titoli per conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.

Art. 7 – All'Iscritto è consentita la pubblicità nel rispetto della normativa vigente nonché del decoro e del prestigio della professione.

Art. 8. –L'Iscritto si attiene, in materia di compenso, a quanto previsto all'art. 2233 del codice civile (in allegato) ed a quanto indicato dalla regolamentazione emanata dall'Ordine con riferimento, in particolare, alle attività riservate.

II – RAPPORTI CON I CLIENTI

A – INCOMPATIBILITA'

Art. 9 – Interessi personali, anche di natura non patrimoniale, che emergessero in occasione di operazioni nelle quali l'iscritto presti la propria opera professionale, devono essere immediatamente segnalati al cliente. Qualora tali interessi risultino incompatibili con i doveri del professionista, l'iscritto valuta la sussistenza dei presupposti per il recesso ai sensi dell'art. 2237 del codice civile (in allegato) e, in difetto, denuncia tali interessi al fine di evitare di porsi in condizioni di incompatibilità, con pregiudizio del decoro e del prestigio della professione.

B – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Art. 10 – L'iscritto deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, allo scopo di precisarne limiti e contenuti e per delineare l'ambito delle proprie responsabilità, anche in relazione alla documentazione di base fornita dal cliente. Nel caso di mandato verbale è comunque opportuno che l'iscritto ne dia conferma scritta al cliente, con ogni necessaria puntualizzazione in merito a quanto sopra..

Art. 11 – L'iscritto deve assumere esclusivamente i compiti che è in grado di assolvere con la dovuta competenza ed efficacia, tenendo anche conto della compatibilità con gli altri impegni professionali..

In presenza di incarichi di particolare natura o complessità, l'iscritto che non possieda la specifica competenza richiesta può accettare il mandato solo se il cliente consente l'intervento di altri professionisti o esperti.

C – ESECUZIONE DELL'INCARICO

Art. 12 – Accettato l'incarico, l'iscritto si premura innanzi tutto di illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali orientandolo motivatamente sulle strategie attuabili in relazione ai medesimi,

prospettandogli i rischi che queste comportano e richiedendo infine il suo parere in merito al piano ed alle ipotesi di lavoro che intende seguire.

Egli deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli sviluppi maturati nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 13 – La prestazione deve essere svolta nei limiti dell'incarico ricevuto; nel caso in cui ravvisi la necessità, nell'interesse primario del cliente, di assumere iniziative di estendere la propria consulenza oltre i limiti originariamente concordati, l'Iscritto ne dà comunicazione al cliente stesso, avendo cura di prospettargli le modifiche da apportare ai termini dell'incarico.

D - RINUNCIA ALL'INCARICO

Art. 14 –L'Iscritto declina l'incarico qualora le modalità e le condizioni di svolgimento dello stesso siano incompatibili con i doveri del professionista .

E – RISERVATEZZA

Art. 15 – L'Iscritto è tenuto alla riservatezza in merito ai fatti inerenti i compiti a lui affidati o comunque riguardanti il cliente o l'ente presso cui presta servizio; egli deve altresì vigilare affinché eventuali propri collaboratori osservino anch'essi tale riservatezza in relazione alle notizie apprese nell'espletamento dell'incarico.

Art. 16 – Fatti salvi gli obblighi di legge l'Iscritto può rendere nota l'identità dei clienti solo previa espressa autorizzazione degli stessi.

II – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 17– Il comportamento dell’Iscritto s’ispira al principio della solidarietà categoriale.

L’Iscritto deve comportarsi con i colleghi con correttezza e lealtà. L’Iscritto che si avvale della collaborazione di giovani colleghi si adopera per valorizzarne il contributo e per arricchirne la formazione professionale con suggerimenti e consigli in modo da essere di guida e di esempio nell’esercizio della professione.

Art. 18 –L’Iscritto può esprimere giudizi sull’opera di un collega solo qualora il giudizio sia necessario all’espletamento dell’incarico.

Art. 19 – L’Iscritto non può divulgare informazioni o documenti riservati, ricevuti anche occasionalmente da un collega.

Art. 20 – In caso di decesso di un collega, l’Iscritto chiamato temporaneamente a proseguirne le funzioni dal Presidente del Consiglio dell’Ordine ha l’obbligo, salvo giustificato impedimento, di accettare l’incarico.

Analoga disponibilità di sostituzione sarà prestata al collega in contingente, grave difficoltà a svolgere la propria attività professionale.

IV – ALTRI RAPPORTI

A – CON L’ORDINE

Art. 21 – L’Iscritto coopera attivamente con gli organismi professionali per il conseguimento delle finalità istituzionali degli stessi, ne segue le direttive e partecipa fattivamente alle Assemblee degli iscritti all’Ordine.

L’Iscritto è tenuto all’applicazione delle linee guida professionali emanate dall’Ordine ed al rispetto della normativa (direttive, raccomandazioni, etc.).

L’Iscritto è tenuto a prestare la massima collaborazione agli Organismi della professione in caso di procedure disciplinari e ad uniformarsi alle richieste formulate dagli stessi Organismi.

B – CON I COLLABORATORI

Art. 22 – L’Iscritto deve fornire ai collaboratori l’insegnamento necessario a consentire di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorare la preparazione, retribuendoli adeguatamente in relazione alla natura del rapporto di collaborazione e alla quantità e qualità delle loro prestazioni.

C – CON LE ISTITUZIONI E GLI UFFICI PUBBLICI

Art. 23 – Il comportamento dell’Iscritto nei rapporti con le istituzioni pubbliche e gli enti di vigilanza e di controllo deve essere obiettivo e trasparente al fine di non arrecare pregiudizio alla categoria.

D – CON GLI ISCRITTI AD ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 24 – Nei rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali l’Iscritto si attiene al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle rispettive specifiche competenze.

Allegato: Articoli del Codice Civile

Art. 2233 Compenso

Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956).

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Art.2237 Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.